



Decreto Dirigenziale n. 83 del 19/06/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 3 - Infrastrutture logistiche e aeroportuali, trasporti merci

Oggetto dell'Atto:

APPRODO DI POSITANO. INTERDIZIONE AREE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- che in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;
- che l'Amministrazione regionale, U.O.D. 50.08.03 "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporto merci", presso la Direzione Generale per la Mobilità, ha avviato la procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, con un operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i, per la verifica funzionale e per eventuali interventi manutentivi agli impianti antincendio, impianti di pubblica illuminazione e impianti di video-sorveglianza e piccoli interventi di manutenzione alle strutture e aree portuali di interesse regionale, escluse le aree in concessione, al fine di rendere gli impianti, le aree portuali e le opere annesse rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale;
- che, la UOD 600101 Centrale Acquisti ha aggiudicato la gara n. 2804/AT/19, per gli interventi per la verifica funzionale ed eventuali interventi manutentivi agli impianti antincendio, impianti di pubblica illuminazione ed impianti di video-sorveglianza portuali e piccoli interventi di manutenzione alle strutture e aree portuali di interesse regionale, a mezzo di accordo quadro ai sensi dell'art.54 comma 3 del D.lgs n.50/16, per un periodo di 48 mesi, con un solo operatore economico, in via definitiva, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 al Consorzio Stabile Punta Campanella con sede in Napoli, al Corso Umberto I, 132 - 80138 -P. I.v.a n.03945471211;
- che, con pec dell'8/10/2019, il Consorzio Stabile Punta Campanella, ha comunicato i dati dell'Impresa consorziata EDIL GLOBAL Sr.l. , P.IVA e C.F. 02400680597, con sede in via Giovanni Agnelli, 12 – 04023 Penitro di Formia (LT), quale esecutrice dei lavori in oggetto, così come già rappresentato in fase di gara;
- che in data 21/10/2019 sono stati consegnati i predetti lavori, giusto verbale di consegna lavori in pari data;

CONSIDERATO

- che con nota del 29/05/2020 l'Ufficio Locale Marittimo di Positano, ha richiesto interventi urgenti al fine di ripristinare le zone danneggiate delle banchine e quindi assicurare la fruizione delle stesse in sicurezza;
- che in data 9/06/2020, tecnici di questa U.O.D., hanno effettuato un sopralluogo congiunto, con l'Autorità Marittima e rappresentanti del Comune, constatando che le condizioni attuali dello stato dei luoghi non garantivano la sicurezza per la pubblica utilità. Considerata l'apertura imminente delle linee di navigazione, si è concordato di effettuare un intervento manutentivo

urgente ma non definitivo, al fine di rendere fruibili ed in sicurezza le citate banchine per il periodo estivo;

- che con nota n.271923 del 10/06/2020, questa UOD ha comunicato di aver disposto l'esecuzione dei relativi interventi di ripristino provvisorio;
- che gli interventi a farsi interessano l'approdo di Positano e nello specifico riguardano il ripristino provvisorio della pavimentazione in cls, in alcuni tratti della banchina divelta dalle recenti mareggiate, che destano pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RAVVISATA

- la necessità di garantire il regolare svolgimento dei lavori in oggetto, anche al fine di prevenire danni a cose o a persone, di salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza delle aree medesime;

RITENUTO

- pertanto necessario ed urgente, per l'esecuzione degli interventi in questione, di interdire le aree demaniali interessate dall'espletamento dei lavori;

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 03 e delle risultanze degli atti richiamati in premessa costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento a mezzo dell'invio del presente atto a firma del dirigente

per i motivi indicati in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti

DECRETA

- Di interdire il transito e la sosta di persone e cose, nelle aree interessate dagli interventi programmati come sopra descritti;
- La competente Autorità Marittima di concerto con la Direzione Lavori e la ditta esecutrice dei lavori, disciplinerà di volta in volta lo svolgimento delle varie fasi di intervento sulle singole aree interessate, al fine di assicurare la continuità delle operazioni che si svolgono in loco e la fruizione parziale delle aree demaniali dell'approdo;
- L'area interdetta dovrà essere opportunamente segnalata e delimitata, la ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. osservare i provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 1 comma 2;
2. transennare e segnalare opportunamente, secondo le vigenti normative di settore (sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza dei cantieri) i tratti interessati dai lavori, anche attraverso idonea illuminazione notturna, al fine di consentire l'accesso solo agli addetti incaricati ed ai propri mezzi ed attrezzature necessarie ai lavori;
3. comunicare, con apposito elenco, all' Autorità Marittima i mezzi necessari ai predetti lavori;

- I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento..
- L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia per tutta la durata dei lavori, fino alla loro ultimazione;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.
- Di trasmettere il presente decreto all'UOD 05, al Direttore dei Lavori per l'adozione dei provvedimenti di competenza inerenti le prescrizioni tecniche da imporre alla ditta esecutrice al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità nelle aree interessate dai lavori;
- Di trasmettere, altresì, il presente decreto all'Autorità Marittima per l'adozione delle prescrizioni che riterrà opportune per quanto di competenza, alla ditta esecutrice dei lavori;
- Di trasmettere, infine, presente provvedimento al Direttore Generale per la Mobilità ed al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;

Polizio